

STRATEGIE DI INTERVENTO NAZIONALI E COOPERAZIONE INTERREGIONALE
NELL'UNIONE EUROPEA. IL CASO DEI GECT ITALIANI

Rosario SAPIENZA¹

SOMMARIO

1. Introduzione. Il Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT) quale strumento di gestione innovativa della cooperazione interregionale.
2. I principali problemi nell'attuazione del regolamento istitutivo
3. L'attuazione in Italia e i problemi che essa ha comportato
4. Il modello GECT e la cooperazione interregionale in Italia: la problematica prima della legge di attuazione
5. segue: l'apporto della legge di attuazione
6. segue: i vantaggi del modello GECT

¹ Dipartimento Seminario Giuridico, Università di Catania, via Gallo 24, 95124 Catania, rsapienza@lex.unict.it
sarosapienza@gmail.com

1. Come si sa, sulla base della proposta di regolamento COM (2011) 610 final/2 del 14 marzo 2012 è tutt'ora in atto un'opera di profonda revisione della normativa comunitaria applicabile al Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT), dotato di personalità giuridica, operativo a decorrere dal 1° gennaio 2007 e disciplinato dal Regolamento n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) [Gazzetta ufficiale L 210 del 31.7.2006], lo strumento creato dall'Unione europea nel contesto della riforma della politica regionale, per il periodo 2007-2013 per porre rimedio alle difficoltà incontrate dagli Stati membri nel campo della cooperazione transfrontaliera (Mascali, 2010).

Il legislatore comunitario ha riconosciuto che gli strumenti già esistenti, quali il Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE), si sono rivelati, nel periodo di programmazione precedente, poco adatti a gestire progetti integrati di cooperazione nell'ambito dei Fondi Strutturali e che, avendo aumentato gli stanziamenti relativi agli stessi fondi per il prossimo periodo, risultava necessaria la creazione di soggetti dotati di autonoma personalità giuridica che possano operare uniformemente in tutta l'UE per la gestione di interventi di sviluppo locale (sostenuti o meno da risorse comunitarie) catalizzando i differenti protagonisti del territorio.

Tali soggetti sono i GECT che, da regolamento, devono avere la facoltà di attuare programmi di cooperazione territoriale con o senza intervento finanziario della Comunità, devono dotarsi di propri statuti e regolamenti di funzionamento in ossequio alle normative vigenti, devono avere una autonomia di bilancio e, conseguentemente, una propria responsabilità finanziaria per le azioni condotte. Il GECT ha lo scopo di agevolare e di promuovere la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale tra i suoi membri. Esso è composto da Stati membri, autorità regionali, autorità locali o organismi di diritto pubblico (art. 3 del regolamento). Le competenze del GECT sono stabilite tramite una convenzione di cooperazione, elaborata e approvata dai suoi membri, e dallo Statuto del GECT (artt.7-9 del regolamento). La base giuridica di tale nuova figura del panorama europeo si ritrova nell'art.159 del Trattato di Roma per il quale, accanto ai Fondi Strutturali, possono disporsi azioni specifiche per realizzare il perseguimento della coesione economica e sociale prevista dal Trattato stesso e, in particolare, strumenti di cooperazione a livello territoriale che permettano agli Stati membri e alle loro articolazioni (regioni ed enti locali) di meglio coordinare gli interventi sinergici pur in contesti di legislazioni e procedure nazionali differenti (Mascali, 2010; Di Stefano, 2008).

2. La necessità della modifica del regolamento 1082/2006 non deriva solo dall'esigenza di aggiornamento della normativa per la prossima fase di programmazione (Di Stefano, 2011), ma anche dal fatto che sull'attuazione del regolamento si sono "scaricati" alcuni problemi che già si erano manifestati in occasione della discussione della proposta della commissione europea. In primo luogo quello della base giuridica con il collegato profilo dell'ampiezza delle competenze del GECT.

La base giuridica su cui poggia il GECT è, come detto, quella dell'art. 159 del TCE che riguarda solo la politica di coesione e può fondare una cooperazione solo all'interno dell'Unione. Si chiese una modifica della base giuridica che però non c'è stata e dunque ritengo che il regolamento non sia in questo momento applicabile anche nelle ipotesi di cooperazione transfrontaliera con i Paesi terzi. Nel caso in cui appaia desiderabile il coinvolgimento di enti appartenenti a Stati terzi, come per l'Italia nei confronti dei Balcani occidentali e della cooperazione con la sponda sud del Mediterraneo, non restava che affidarsi a quanto previsto dal considerando (16) del regolamento. La proposta di modifica oggi in discussione lo consentirebbe espressamente.

Altro profilo dubbio in sede di elaborazione e discussione della proposta, riguardava l'opportunità dell'utilizzo della forma regolamentare. Alcuni Stati sarebbero stati favorevoli invece all'adozione dell'atto in forma di direttiva, che avrebbe consentito qualche spazio di manovra, e tempi adeguati per il recepimento, poiché i loro ordinamenti non consentono agli enti di rango sub statale di porre in essere accordi dotati di valore giuridico vincolante con altri enti territoriali interni ad altri Stati.

Un'altra questione delicata si ricollega alla circostanza che, nel definire l'ambito di operatività del GECT, l'art. 3, paragrafo 3 del Regolamento attualmente in vigore prevede una duplice modalità di funzionamento della struttura. Ad essa possono, infatti, essere affidate sia l'attuazione dei programmi di cooperazione transfrontaliera cofinanziati dalla Comunità, sia la realizzazione di "qualsiasi altra azione di cooperazione transfrontaliera con o senza intervento finanziario della Comunità".

La previsione, peraltro, riprende una tendenza già manifestatasi nella prassi. E' noto, infatti, come nella storia dell'evoluzione della cooperazione transfrontaliera all'interno dell'Unione si rinvenivano strutture di cooperazione nate a prescindere dall'intervento comunitario (si vedano ad esempio le Comunità di lavoro) che si sono successivamente ritrovate a gestire anche i programmi comunitari, sia, viceversa, strutture nate originariamente per la gestione di programmi che si sono poi trovate a cooperare anche al di là degli ambiti di azione con questi attinenti (si veda, almeno in parte, l'esperienza di ARCHIMED).

E' dunque importante mettere in evidenza che il Regolamento sul GECT non ha il fine limitato di istituire un interlocutore unico per le istituzioni comunitarie, ma persegue una

finalità di più ampio respiro, ossia quella di creare un modello di struttura che è liberamente utilizzabile per le più varie attività cooperative.

A tal proposito va rilevato che, sebbene quasi tutti i GECT di attuale costituzione siano principalmente rivolti alla efficiente gestione dei fondi strutturali, gli studi sul Regolamento n. 1082/2006 (Comitato delle Regioni, 2009) mettono in evidenza come sia in astratto possibile configurare ben quattro tipi di GECT, distinti sulla base del tipo di risorse alle quali attingono:

- GECT istituiti per sostenere programmi di cooperazione territoriale;
- GECT istituiti per sostenere progetti finanziati dall'Unione Europea;
- GECT istituiti per sostenere progetti non finanziati da'Unione Europea;
- GECT istituiti per progetti specifici.

Tra l'altro, come è agevole comprendere, l'ampia discrezionalità lasciata ai membri del GECT nella definizione dei contenuti sostanziali della cooperazione, unita alla potenziale stabilità nel tempo della struttura costituita, consentono certamente, ed anzi incentivano, l'utilizzo dello strumento del GECT anche per concorrere a più tipi di finanziamento.

Ad esempio, è ipotizzabile che un GECT, per gli obiettivi di cooperazione territoriale che persegue, e per la zona geografica nella quale insiste, nonché per la potenziale partecipazione di soggetti terzi, possa parallelamente concorrere alla elaborazione di programmi nell'abito della quarta fase dell'iniziativa INTERREG, alla richiesta di finanziamento ai sensi del Regolamento n. 1083/2006 e ad altri finanziamenti specifici per le zone di frontiera. Del pari, è possibile sfruttare la soggettività giuridica del GECT, riconosciuta in tutti gli Stati ai quali i suoi membri appartengono, per ottenere un certo tipo di finanziamenti regionali o locali da estendere a tutta la regione transnazionale interessata dal progetto di cooperazione.

Al tempo stesso, è fondamentale che tutti gli operatori nazionali, nonché i soggetti rappresentativi delle comunità locali delle regioni potenzialmente interessate alla costituzione di un GECT abbiano chiaro che non è sufficiente costituire un GECT per ottenere un finanziamento comunitario. Ed infatti, il GECT è solo uno strumento per la gestione costante nel tempo di strutture di cooperazione e di modalità di partecipazione e richiesta di finanziamenti o co - finanziamenti. La programmazione, viceversa, prescinde dalla costituzione del GECT anche se può essere dallo stesso supportata perché costituire un GECT significa avere una struttura di gestione del finanziamento comunitario o nazionale a lungo termine. In questi termini l'attività di programmazione può essere semplificata, in quanto per ciascun ciclo non sarà necessario riproporre o riorganizzare le strutture precedenti che, nella fase intermedia tra una programmazione e l'altra possono essere state destituite dalle loro funzioni, ma vi sarà una solida struttura permanente.

3. Anche in Italia si sono avuti e ancora ci sono problemi quanto all'attuazione del regolamento, a lungo remorata, in violazione dell'articolo 16 (letto in combinato con l'art.18),

dalla mancata adozione di un testo nazionale. Secondo il disposto dell'art. 18 del Regolamento n. 1082/2006, entro il 1 agosto 2007 gli Stati Membri avrebbero dovuto integrare le disposizioni nazionali per assicurare l'effettiva applicazione del Regolamento sul GECT.

In considerazione di prevedibili ritardi nell'adozione delle normative nazionali di integrazione ed attuazione, la Direzione Generale di Politica Regionale della Commissione aveva assegnato agli Stati Membri termine fino al 14 febbraio 2008 per trasmettere informazioni in ordine ai processi nazionali di integrazione delle disposizioni del Regolamento n. 1082/2006. E, tuttavia, i dati pervenuti alla Commissione Europea entro tale termine, hanno semplicemente contribuito a provare un importante ritardo nell'integrazione del Regolamento in questione. Ancora a giugno del 2008 solo dodici Paesi avevano adottato le disposizioni nazionali di integrazione e tra questi non risultava l'Italia (Comitato delle Regioni, 2009).

Per ciò che attiene al nostro Paese, la legge comunitaria del 2008, legge 7 luglio 2009, n. 88, recante *Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee*, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 14 luglio 2009, ha colmato la lacuna normativa in materia di GECT, prevedendo un apposito Capo III rubricato *Attuazione del Regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo a un Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT)*. Il Regolamento Comunitario è stato, quindi, integrato con tre articoli, art. 46, 47 e 48 legge n. 88/09 che attengono, rispettivamente, alla costituzione ed alla natura dei GECT in Italia (art. 46), alle modalità di autorizzazione alla costituzione di un GECT (art. 47) ed alle norme in materia di contabilità e bilanci (art. 48).

Seguendo le indicazioni del legislatore comunitario, le disposizioni di integrazione della legge comunitaria sono intervenute su tre aspetti fondamentali della vita di un GECT: la definizione della sua natura giuridica – definitivamente specificata come pubblica, per tutti i GECT costituiti su territorio nazionale -; le modalità di costituzione; la disciplina dei controlli in materia di contabilità e bilancio. Tuttavia, sia per la tardiva emanazione della normativa, sia per difficoltà organizzative proprie delle situazioni locali, l'attuazione dei GECT in Italia procede a rilento (Mascali, 2010).

4. Di ciò ci si duole e giustamente, perché il GECT potrebbe rappresentare un valido strumento per la cooperazione interregionale. La problematica che ci interessa in particolar modo qui lumeggiare è dunque quella relativa alla refluenza dell'adozione dello strumento GECT sulle modalità della cooperazione interregionale in Italia. Peraltro, già prima che il nostro legislatore dettasse disposizioni integrative del Regolamento sul GECT, specificando, come già sopra rilevato, che possono essere membri di un GECT, sia autorità regionali che autorità locali, secondo la nozione legislativamente più ampia di "ente locale", nel chiaro

intento di far venire meno le limitazioni che in precedenza hanno incontrato gli enti locali nel perseguimento di forme di cooperazione intercomunitaria, la dottrina si interrogava sulla misura di partecipazione al GECT degli enti territoriali italiani (Pertile 2005; Dickmann, 2006).

Veniva ricordato, infatti, che pur a seguito del recepimento del nostro ordinamento della Convenzione di Madrid² e sebbene in assenza di qualsiasi obbligo derivante dalla Convenzione stessa, il legislatore italiano aveva ritenuto necessaria, al fine di consentire una cooperazione transfrontaliera che avesse come protagoniste le regioni italiane, la stipulazione di un accordo interstatale di copertura, ed aveva altresì introdotto un preciso criterio di prossimità geografica per determinare gli enti abilitati alla cooperazione³. Sempre secondo tali Autori, inoltre, il modello non era stato del tutto superato neanche dalla modifica della Costituzione e dal nuovo testo dell'art. 117 che al nono comma adesso prevede espressamente la possibilità per le regioni di stipulare intese con enti stranieri omologhi ed anche con Stati stranieri, sebbene in ipotesi tassativamente determinate⁴, in quanto la disciplina di recepimento della Convenzione di Madrid doveva comunque ritenersi prevalente in base al criterio di specialità. A conferma di ciò si sottolineava come la legge di attuazione della riforma costituzionale nel definire la procedura interna per la stipulazione delle intese da parte delle regioni non disciplina in modo specifico l'ipotesi della cooperazione transfrontaliera. La portata della riforma del Titolo V della Costituzione, peraltro, era stata oggetto di una lettura restrittiva da parte della Corte Costituzionale⁵ secondo la quale, ai sensi dell'art. 6 comma terzo della legge di attuazione della riforma⁶ la sottoscrizione degli accordi e delle intese tra le Regioni e gli altri Stati può avvenire solo previo conferimento dei relativi poteri di firma dal Ministero degli Affari Esteri al competente organo regionale, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Regionali e dopo l'accertamento della legittimità e dell'opportunità politica dell'accordo che la Regione intende sottoscrivere.

Si rilevava, infine che l'Italia non ha mai ratificato il Protocollo addizionale alla Convenzione di Madrid che prevede per gli enti substatali la possibilità di creare strutture comuni di cooperazione.

Prima dell'entrata in vigore della legge nazionale di integrazione del Regolamento n. 1082/2006, pertanto, per ovviare agli ostacoli sopra rilevati, si ipotizzava una interpretazione estensiva del concetto di "intese" di cui al citato comma nono dell'art. 117 Cost. che comprendesse anche le intese tra enti substatali omologhi volte a creare strutture di cooperazione comune. Inoltre, si sosteneva l'orientamento secondo il quale la riforma

² Convenzione quadro del Consiglio d'Europa e relativa legge di attuazione, legge n. 948/84

³ Solo gli enti territoriali locali confinanti con Stati esteri ovvero situati in una fascia di venticinque chilometri dal confine.

⁴ Ai sensi dell'art. 117 Cost., nono comma "nelle materie di sua competenza la regione può concludere accordi con Stati ed intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinate da leggi dello Stato.

⁵ Cort. Cost. Sent. n. 238/2004 in *Rivista di Diritto Internazionale*, 2004, p. 659 e ss. (Sciso, 2004)

⁶ Legge La Loggia, legge n. 131/2003.

costituzionale del 2001 avrebbe comportato un'abrogazione parziale della disciplina precedente ammettendo la partecipazione diretta delle regioni al GECT⁷. Si poteva, inoltre, fare riferimento ad una diversa Sentenza della Corte Costituzionale che sembrava fornire una parziale apertura all'autonoma iniziativa regionale per la cooperazione transfrontaliera consentendo il superamento dei limiti imposti dalla legge all'esercizio del potere estero da parte delle Regioni nel caso in cui l'accordo costituisca un atto chiaramente e strettamente finalizzato a dare attuazione ad un programma comunitario di cooperazione transfrontaliera⁸.

Restava comunque impossibile configurare, anche alla luce di tali interpretazioni, una partecipazione diretta ai GECT degli enti territoriali minori italiani e degli altri enti pubblici. Ed infatti, ai sensi dell'art. 6 comma 7 legge n. 131/2003 una loro attività di rilievo internazionale è subordinata alla preventiva comunicazione di ogni iniziativa alle Regioni competenti, nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento degli Affari Regionali ed al Ministero degli affari Esteri⁹.

5. La legge comunitaria 2008 recante norme di attuazione del Regolamento sul GECT ha opportunamente sciolto tutte le sopra rilevate perplessità, prevedendo espressamente un procedimento attraverso il quale Regioni ed Enti locali sono ammessi ad un'autonoma partecipazione ai costituendi GECT. In questi termini non può che rilevarsi l'opportunità dell'intervento del legislatore nazionale, peraltro sollecitato dai rinvii operati dagli art. 4 e 16 del Regolamento stesso.

Ma vi è di più. L'intervento del legislatore nazionale in materia di partecipazione di regioni ed enti locali ai GECT si pone non tanto in un'ottica di "interpretazione autentica" della precedente normativa, attese le incertezze sopra rilevate, quanto piuttosto nell'ottica di un superamento dei precedenti ostacoli normativi. In altri termini, appare, a giudizio di chi scrive, che l'art. 46 della Legge Comunitaria del 2008 consenta a regioni ed enti locali un potere in ordine all'iniziativa per la cooperazione transfrontaliera prima non pacificamente riconosciuto dal nostro ordinamento. Sotto questo punto di vista, peraltro, è assai significativo che il procedimento attraverso il quale viene concessa l'approvazione per l'istituzione di un GECT con sede in Italia ovvero per la partecipazione ad un GECT già costituito sia uniforme per tutti i soggetti statali potenzialmente membri, ossia Stato, regioni, enti locali. Non viene fatta distinzione alcuna sulla base della dimensione della comunità territoriale di rappresentanza. Ciò significa che per la partecipazione ai GECT il nostro legislatore ha scelto

⁷ Le modalità di tale partecipazione avrebbero dovuto essere regolate dalla legge attuativa della Costituzione e non dalla legge di attuazione della Convenzione di Madrid.

⁸ In tal caso, secondo l'interpretazione della Corte, l'accordo doveva comunque ritenersi valido anche in presenza di contestazione da parte del Governo Italiano.

⁹ L'art. 7 della legge n. 131/2003 al comma sette recita: "Resta fermo che i Comuni, le Province e le Città Metropolitane continuano a svolgere attività di mero rilievo internazionale nelle materie loro attribuite, secondo l'ordinamento vigente, comunicando alle Regioni competenti ed alle amministrazioni di cui al comma 2 ogni iniziativa".

– sulla base delle chiare indicazioni di provenienza comunitaria- un approccio uniforme che pone sullo stesso piano Stato, Regioni ed enti locali con una prospettiva decisamente nuova rispetto al passato.

Si tratta di un aspetto assai significativo della Legge nazionale di integrazione del Regolamento Comunitario che merita di essere messo in rilievo, nonostante le altre perplessità, tutte pure sopra rilevate, relative al medesimo testo normativo.

Va peraltro precisato che, in considerazione della natura sussidiaria e complementare del GECT, la possibilità che regioni ed enti locali pongano in essere forme di cooperazione transfrontaliera mediante l'utilizzo di tale strumento non esclude che vengano seguiti anche percorsi già noti in precedenza al nostro ordinamento, pur con tutti i limiti sopra rilevati.

6. E, pertanto, allo stato attuale, possono essere individuate almeno tre dimensioni nelle quali è possibile la cooperazione transfrontaliera a livello substatale e, segnatamente, infraregionale.

Una prima forma è affidata all'iniziativa di regioni e province autonome che possono svolgere attività promozionali all'estero o di mero rilievo internazionale ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, comma nono e dell'art. 6 comma secondo, legge n. 131/2003, sebbene subordinate ai controlli ed agli accertamenti già sopra indicati.

Una seconda dimensione è disciplinata dalla Convenzione Quadro di Madrid che permette accordi di cooperazione transfrontaliera tra enti regionali ed anche infraregionali, anche se in quest'ultimo caso viene consentita solo una cooperazione di tipo privatistico finalizzata a porre in essere attività di mero rilievo internazionale. A riguardo va però segnalato che l'Italia non ha ancora ratificato il protocollo addizionale e che, allo stato, le forme di cooperazione necessitano di un Accordo bilaterale di copertura a livello statale.

Esiste poi il modello del GECT che presenta indubbi vantaggi rispetto alle due forme precedenti che, ribadiamo, continuano ad esistere ed essere strade alternative percorribili. Il primo vantaggio risiede nella circostanza che, a differenza delle forme di cooperazione che sono consentite tramite la previsione dell'art. 117 comma nono della Costituzione, questa cooperazione territoriale riguarda anche enti sub-regionali e, dunque, ha una portata applicativa soggettiva più ampia. Inoltre, per ciò che attiene al controllo statale, mentre, come già sopra rilevato, il divieto all'intesa promossa a livello regionale ai sensi dell'art. 117 della Costituzione può riguardare anche l'opportunità politica dell'intesa stessa, la valutazione dell'ammissibilità della partecipazione ad un GECT o della sua costituzione trova riferimento in motivi di interesse pubblico o ordine pubblico la valutazione dei quali sembra, pertanto, assai meno discrezionale del mero concetto di "opportunità politica". Per contro, le forme di

cooperazione internazionale che le Regioni italiane possono promuovere ai sensi dell'art. 117 della Costituzione hanno un ambito soggettivo più ampio rispetto al GECT in quanto non sono limitate a Stati membri dell'Unione ed un solo Paese non membro, potendo riguardare, invece, anche cooperazioni prevalentemente o esclusivamente instaurate con Stati esterni all'Unione Europea. In questi termini, nonostante il notevole interesse attualmente destato dal nuovo istituto del GECT non va sottovalutata la potenzialità del disposto dell'art. 117 della Costituzione comma nono, specialmente per ciò che attiene ad importanti ambiti di coesione esteri all'Unione, come il partenariato mediterraneo. Lo stesso si può ritenere per le cooperazioni che sorgono nell'ambito della Convenzione – Quadro di Madrid. Rimane, tuttavia, un ulteriore vantaggio che il GECT presenta rispetto a queste forme di cooperazione, vantaggio che costituisce, peraltro, la peculiarità e la potenzialità del GECT stesso. Il Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale è un istituto dotato di personalità giuridica di diritto europeo e di diritto pubblico italiano. Si tratta, pertanto, di una struttura potenzialmente stabile nel tempo che si presta a sostenere forme di cooperazione a lungo termine. Questo è un aspetto di non poco rilievo in quanto altre forme di cooperazione transnazionale necessitano preliminarmente di intese rivolte alla creazione di una “struttura” per il perseguimento degli obiettivi di cooperazione, struttura che, per tale motivo, resta inesorabilmente legata agli obiettivi di volta in volta enucleati o perseguiti e si esaurisce con il raggiungimento degli stessi o con il termine della specifica iniziativa di cooperazione.

Il GECT, invece, è una struttura immanente attraverso al quale si possono sostenere anche più progetti ed obiettivi contemporaneamente e che non si esaurisce con il perseguimento degli stessi. A tal proposito si deve guardare con favore alla scelta del legislatore italiano di attribuire ai GECT costituiti in Italia una personalità giuridica di diritto pubblico e non di diritto privato. La principale differenza tra le due figure giuridiche, per quel che qui rileva, attiene, infatti, alla vita ed all'estinzione delle stesse. Mentre la persona giuridica di diritto privato, sia essa costituita in forma societaria o associativa, esaurisce la propria vita con il perseguimento degli obiettivi per i quali è stata costituita, la persona giuridica di diritto pubblico, proprio perché finalizzata al perseguimento del superiore interesse generale della collettività, non si esaurisce con il raggiungimento di uno o più obiettivi specifici ma permane nel tempo. E' questo, dunque, l'elemento distintivo del GECT che sarà idoneo a determinarne il successo nel tempo, ove ben valorizzato.

ABSTRACT

This paper goes into some of the problems of enforcement of the EU Regulation 1082/2006 concerning the European Grouping of Territorial Cooperation. Its core argument is that Interregional Cooperation in Italy should be enhanced through a consistent implementation of the Regulation, because the EGTC could be, if properly and extensively diffused, a viable mechanism for this form of cooperation.

For the moment being, the delayed approval of internal laws concerning enforcement of the EGTC in Italy and their scarce diffusion and knowledge still are hindering a thorough and consistent recourse to this instrument of cooperation.

Bibliografia

Comitato delle Regioni (2009), *The European Grouping of Territorial Cooperation – EGTC. State of play and prospects*, in <http://www.cor.europa.eu/egtc.htm>

Dickmann, R. (2006), Appunti sulle prospettive della cooperazione transfrontaliera fra enti locali infraregionali, in *Federalismi.it*, n. 14

Di Stefano, A. (2008), *Coesione e Diritto nell'Unione europea. La nuova disciplina dei Fondi strutturali comunitari nel regolamento 1083/2006*, Firenze-Catania: Ed.it

Di Stefano, A. (2011), Sul futuro della coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione europea: note a margine delle proposte di Regolamento per il periodo 2014-2020, in *Rivista Giuridica del Mezzogiorno*, p. 1177 ss.

Mascali, L. (2010), *Il Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale. Introduzione al Regolamento 1082/2006*, Firenze-Catania: Ed.it

Pertile M. (2005), Il GECT: verso un organismo di diritto comunitario per la cooperazione transfrontaliera, in *Il diritto del commercio internazionale*, p. 120 ss.

Sciso E. (2004), I “nuovi” poteri esterni delle Regioni in *Commercio Internazionale*, p. 659 ss.